

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo www.ordinearchitettiteramo.it

Prot. n. 481 Teramo, 21/10/2015

A mezzo P.E.C.

Presidente Regione Abruzzo Dott. D'Alfonso Luciano

Direttore Generale Regione Abruzzo Dott. Gerardis Cristina

Direttore Dipartimento risorse ed organizzazione Regione Abruzzo Dott. Gerardis Cristina

Presidente Provincia di Teramo Dott. Di Sabatino Domenico

Segretario generale Provincia di Teramo Dott. Papa Pasquale

Dirigenti Provincia di Teramo

Direttore generale ASL Teramo Dott. Roberto Fagnano

Direttore Amministrativo ASL Teramo Dott. Maurizio Di Giosia

Dirigenti amministrativi Asl Teramo

Sindaci

Comuni della Provincia di Teramo

Dirigenti Settori Urbanistici e Tecnici Comuni della Provincia di Teramo

LORO SEDI

OGGETTO: Incompatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo parziale riguardo al conferimento incarichi professionali da Amministrazioni Pubbliche.

Il sottoscritto Arch. Giustino Vallese, in qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo,

PREMESSO

- che con la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (art.7), è stata estesa al pubblico impiego la possibilità, consentita in precedenza per il solo lavoro di diritto privato, di configurare un rapporto implicante un orario di servizio inferiore a quello ordinario, facendosi rinvio, ad apposita regolamentazione attuativa, per la specifica, relativa disciplina;
- che con D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, è stato successivamente stabilito che, ferma restando, anche per tale tipo di rapporto di lavoro, l'applicazione della normativa concernente quello a tempo pieno, fosse consentito "al personale interessato e cioè con rapporto a tempo definito e previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o ente di appartenenza l'esercizio di altre prestazioni, che non arrecassero pregiudizio alle esigenze di servizio e non fossero incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente":
- che successivamente, con l'art.1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria per il 1997), è stato ulteriormente disposto che, per il dipendente delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, non si applicavano le norme di cui all'art.58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, nel regolare le incompatibilità relative ai dipendenti pubblici, continuava a precludere anche per quelli a tempo parziale il contemporaneo esercizio dell'attività libero professionale. Tale disposizione veniva ribadita, e meglio specificata, con il comma 56 bis aggiunto al detto art.1 della legge 662/1996 indicata e come introdotto dall'art.6 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140, che dispone esplicitamente l'abrogazione, per i dipendenti a tempo parziale in esame, delle norme che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività libero professionali; con la preclusione, tuttavia, per i dipendenti iscritti a tali albi e che svolgevano detta attività libero professionale, del "conferimento" di incarichi da parte delle "amministrazioni pubbliche";
- che l'art.9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ha aggiunto il comma 2 ter "I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego"

CONSIDERATO

- che quanto anticipato dalle leggi su esposte è ribadito anche dall'ANAC, nell'atto di regolazione n. 6 del 04/11/1999, che evidenzia come il divieto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 56 bis della legge 662/1996 è "palesemente inteso ad ovviare ai pericoli di possibili condizionamenti e favoritismi che potevano, altrimenti, configurarsi in relazione alla eventualità che l'amministrazione pubblica conferisse (e cioè concedesse discrezionalmente) incarichi professionali non d'ufficio a soggetti che, sia pure con orario di lavoro limitato, erano contemporaneamente suoi dipendenti";
- che anche il Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni Servizio per il trattamento del personale, nel suo parere del 15 dicembre 2005 n. 220, in risposta al quesito sul regime di incompatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo parziale, afferma che "...per i dipendenti a tempo parziale non superiore al 50% di quello pieno le disposizioni oggi contenute nell'art.53 del d.lgs n. 165 del 2001 nonché quelle contenute in leggi e regolamenti, che vietano l'iscrizione negli albi professionali sono a tali categorie di persone inapplicabili.....ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche (comma 56 bis)". Inoltre afferma "possono assumere incarichi di progettazione esterna i dipendenti a tempo parziale, cui è consentito lo svolgimento della libera professione, purché fuori dall'ambito dell'ufficio di appartenenza";

CHIEDE

ai soggetti in indirizzo di non conferire incarichi di progettazione, e/o rilasciare autorizzazione ad effettuarli presso altre amministrazioni, a dipendenti di pubblica amministrazione in regime parziale non superiore al 50% riservandosi, sin d'ora, in caso contrario, di agire presso ogni competente sede per tutelare i diritti e gli interessi degli iscritti a questo Ordine Professionale.

Cordiali saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine

II Presidente

Arch. Giustino Vallese